



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

ORDINANZA SINDACALE N. 157 DEL 30/06/2026

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI VENDITA DEGLI ESERCIZI DI VICINATO DEL SETTORE ALIMENTARE E MISTO NONCHE' DEI LOCALI APERTI ADIBITI ALLA VENDITA ATTRAVERSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI.

Area autonoma Sicurezza e protezione civile

Area autonoma Sicurezza e protezione civile

IL SINDACO

Considerato che:

l'art. 7 del regolamento di Polizia urbana al comma 4 prevede che "A partire dalle ore 20.00 e fino alle ore 07.00 è comunque vietata, agli esercizi di vicinato con superficie inferiore a 100 mq, la vendita per asporto delle bevande alcoliche e superalcoliche, con l'esclusione di coloro che effettuano tale attività come complemento alla principale attività artigianale" ed al successivo comma 5 che "Gli esercenti le attività artigianali autorizzati alla vendita per asporto anche di bevande alcoliche e superalcoliche a partire dalle ore 20,00 e fino alle ore 7,00 potranno vendere tali bevande soltanto congiuntamente e in funzione dell'acquisto della merce prodotta dall'esercizio stesso";

ai sensi dell'art. 7 commi 4 e 5 del regolamento di Polizia Urbana dopo le ore 20.00 è quindi vietata la vendita per gli esercizi di vicinato di bevande alcoliche;

l'art. 14 bis della Legge 125/2001 prevede il divieto di vendita di alcolici in aree pubbliche dalle ore 24.00 alle ore 07.00 e l'art. 6, comma 2 bis del D.L. 117/2007 convertito in legge 160/2007 ha esteso tale divieto dalle ore 24.00 alle ore 06.00 anche agli esercizi di vicinato;

la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali non è ostativa all'introduzione ad opera delle amministrazioni comunali di specifiche limitazioni o puntuali regolamentazioni degli orari medesimi in modo da garantire un equo bilanciamento tra l'interesse alla tutela della concorrenza

da un lato ed il mantenimento della **sicurezza pubblica**, la **tutela dell'ambiente** e della salute dall'altro (Consiglio di Stato Sez. V, 6 dicembre 2023 n. 10583);

il considerando n. 40 della direttiva 123/2006 CE che indica, tra i motivi di interesse generale che possono giustificare restrizioni al libero esercizio delle attività, **l'ordine pubblico**, la **pubblica sicurezza** e la sanità pubblica, **la protezione dell'ambiente** e **dell'ambiente urbano**, compreso l'assetto territoriale in ambito urbano e rurale;

l'art. 8, co.1, lett. h) del D.lgs. 59/2010 definisce "*motivi imperativi d'interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, ... (omissis), la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale*";

il comma 2 dell'art. 31 del d.l. n. 201/2011, nel puntualizzare che costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, fa salvi i limiti e i vincoli "**connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano** e i beni culturali";

come chiarito dalla giurisprudenza, il principio della concorrenza, come si ricava dal contenuto del secondo comma dell'art. 31 del citato d.l. n. 201/2011, *non è sottratto a qualsivoglia limitazione, dovendo essere applicato e coordinato con la tutela della salute, dei lavoratori, **dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano**, e dei beni culturali: sotto tale profilo la (sola) liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali non può costituire di per sé un vulnus agli altri beni e valori costituzionali diversi dalla concorrenza, tutti insieme tali principi potendo, e anzi dovendo, essere coordinati e resi coerenti tra loro, al fine di assicurare il corretto ed ordinato sviluppo economico e sociale della collettività in generale e dei cittadini singolarmente, trattandosi di principi che non si trovano in una condizione di reciproca esclusione* (Cons. di Stato, sez. V, 27 maggio 2014, n. 2746);

in linea con la giurisprudenza amministrativa la Corte di Cassazione ha chiarito che le amministrazioni comunali possono regolare l'attività degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici graduando in funzione della tutela dell'interesse pubblico prevalente, gli orari di apertura e chiusura al pubblico. La Corte non esclude quindi che l'amministrazione comunale possa esercitare il proprio potere di inibizione (limitazione) delle attività per comprovate esigenze di tutela **dell'ordine pubblico** e della **sicurezza pubblica**, nonché del **diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica** (Cassazione Civile, sez II, 30 luglio 2018 n. 20073);

i principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa e civile trovano conferma nella giurisprudenza costituzionale che ha sancito, in merito all'art. 50, comma 7, del TUEL, che anche successivamente alla liberalizzazione l'Amministrazione comunale conserva il potere di disciplinare gli orari di apertura per esigenze di tutela della salute, della **quiete pubblica** ovvero della circolazione stradale (Cort. Costituzionale 18 luglio 2014, 220).

Visto:

le ordinanze sindacali contingibili e urgenti n°184/25 e 226/2025 con le quali agli esercizi di vicinato con superficie di vendita inferiore a 100 mq adibiti alla vendita al dettaglio di merce alimentare ed alla vendita mista di merce alimentare e non alimentare, veniva imposta la chiusura delle attività dalle ore 20.00 alle ore 07.00 nel periodo compreso tra il 25 ottobre 2025 e il 24 novembre 2025 nonché dal 12 dicembre 2015 al 19 gennaio 2026;

che alla scadenza temporale di tali provvedimenti la situazione era progressivamente tornata ai livelli di normalità;

che successivamente, nel periodo di aprile 2026 si riscontrava il sorgere, nuovamente, di criticità (risse, vendita di alcolici oltre le ore 20.00, abbandoni di bottiglie, aumento delle segnalazioni di disturbo alla quiete pubblica) che portavano all'emissione dell'ordinanza nr. 103/ del 17 aprile 2026 di limitazione degli orari degli esercizi di vicinato e degli esercizi di vendita a mezzo di distributori automatici, con scadenza al 17 maggio 2026;

che, a seguito di riscontrate violazioni al regolamento di polizia urbana in materia di vendita di alcolici, veniva successivamente emessa l'ordinanza nr. 129/2026 del 21 maggio 2026 con scadenza al 20 giugno 2026;

Evidenziato che:

nei giorni successivi alla scadenza del 20 giugno aumentavano le lamentele della cittadinanza circa la riapertura serale dei Minimarket;

nella tarda serata del 27 giugno 2026 Piazza Trento e Trieste era teatro di una rissa tra persone che dopo aver consumato alcolici venivano alle mani presso il Minimarket ivi presente;

nella serata del 29 giugno 2026 via Risorgimento tratto adducante a Piazza Trento e Trieste era teatro di un'ulteriore violenta rissa tra soggetti in stato di alterazione dovuta a consumo di alcolici;

i controlli effettuati nella mattinata del 29 giugno hanno permesso di accertare la presenza in varie vie cittadine - ed in particolare nella zona centrale - di diverse bottiglie di alcolici (in particolare birra) abbandonate sui marciapiedi, muretti etc.;

i mesi estivi (luglio e agosto) determinano maggiori problemi di disturbo alla quiete pubblica derivanti dalla presenza in strada di gruppi di persone;

l'esperienza degli ultimi anni permette di identificare anche nell'apertura serale dei negozi di vicinato (divenuti di fatto centri di ritrovo e aggregazione) nonché nella vendita di alcolici oltre le ore 20.00 da parte degli stessi esercizi (sprovvisti di quel sistema di controllo derivante dalla presenza di personale dedito alla mescita nei locali di somministrazione) uno degli elementi che concorre alla creazione di situazioni di disturbo alla quiete pubblica e costituisce un grave rischio

per l'incolumità dei cittadini;

Ritenuto di dover dare continuità (in linea con le precedenti ordinanze) al regime di limitazione oraria al fine di evitare che si ripropongano le problematiche di ordine pubblico, sicurezza pubblica e sicurezza urbana ed in particolare di evitare che assembramenti di persone possano ricrearsi recando disturbo alla quiete pubblica ed evitare abbandoni di bottiglie lungo le strade con conseguente pericolo per le persone;

Visto l'art. 50, comma 5, del T.U.E.L. prevede che *"... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*.

Rilevato che:

il divieto di cui all'art. 7 comma 4 del regolamento di Polizia Urbana, se non accompagnato da altre misure, risulta inidoneo a prevenire il consumo di bevande alcoliche sulla pubblica via da parte di avventori che vedono nel minor prezzo di vendita, rispetto ai locali di somministrazione di alimenti e bevande, un incentivo al maggior consumo negli spazi aperti al pubblico, con conseguente abbandono delle bottiglie di vetro su strada, marciapiedi e giardini nonché assembramenti di persone alterate dall'abuso di alcolici;

la presenza, oltre che dei minimarket in via Risorgimento di un locale h.24 di distribuzione automatica, nelle cui prossimità si sono sviluppate le risse dei giorni 27 e 29 giugno 2026, viene ad incidere sulla sicurezza della zona e sul diritto al riposo delle persone;

la problematica appena citata è idonea a turbare la quiete pubblica e il riposo dei residenti nonché a deturpare l'ambiente urbano determinato dall'abbandono di rifiuti (bottiglie vuote) in maniera disordinata sulla pubblica via, i marciapiedi ed i giardini;

l'inosservanza del divieto ed il conseguente abbandono di bottiglie di vetro possono determinare successivi utilizzi da parte delle persone che ingaggiano risse, con pericolo per l'incolumità delle persone nonché essere fonte di pericolo per la cittadinanza in transito nelle località degli abbandoni con particolare riferimento ai minori;

l'inosservanza del divieto ed il successivo abbandono delle bottiglie crea pregiudizio al decoro ed

alla vivibilità urbana;

occorre prevenire l'assembramento di persone in stato di alterazione alcolica per i risvolti in materia di ordine pubblico, sicurezza pubblica e sicurezza urbana;

occorre prevenire il disturbo alla quiete derivante da persone che si soffermano in ore notturne nell'area consumando altresì sostanze stupefacenti;

il concetto di sicurezza urbana si inquadra nel più generale concetto di sicurezza pubblica inteso comunemente come il complesso dei compiti attribuiti alle Autorità preposte al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza e alla incolumità dei cittadini, alla tutela della proprietà, al controllo e all'osservanza delle leggi e dei regolamenti, talché lo stesso art. 54, comma 4 bis del T.U.E.L. definisce i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica come quelli *"diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione"*, mentre quelli concernenti la sicurezza urbana *"sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti"*;

l'elencazione delle materie contenuta nel comma 4 bis va considerata solo indicativa e non esaustiva potendo quindi concernere fenomeni diversificati di illegalità

il fenomeno persiste nelle zone della città a più alta presenza di esercizi di vicinato e di persone che acquistano bevande alcoliche, assumendole in pubblica via, con conseguente disturbo alla quiete pubblica e abbandono del vetro su pubblica via e giardini pubblici;

il fenomeno è maggiormente presente nei periodi estivi (luglio e agosto) con la necessità quindi di porre limiti al fine di permettere che le diverse istanze della cittadinanza (il riposo e il divertimento) possano convivere;

tali zone sono state rilevate ed evidenziate nell'allegata planimetria (zona 1 e zona 2) da intendersi quale parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto che:

occorre adottare misure adeguate a fronteggiare l'acuirsi delle problematiche determinate dalla vendita serale di alcolici da parte degli esercizi di vicinato; problematiche che, come detto, incidono sul decoro urbano, la vivibilità, la quiete delle persone, la sicurezza urbana, l'integrità delle persone e la sicurezza pubblica, eliminando o comunque mitigando il rischio che bottiglie

abbandonato sul suolo pubblico possano essere utilizzate per ledere l'integrità fisica delle persone;

appare necessario rinnovare i contenuti della precedente ordinanza di analogo tenore emessa nell'anno 2026 e ridurre l'orario di apertura degli esercizi di vicinato adibiti alla vendita di merce alimentare e mista in orario serale quale misura urgente e contingibile al fine di fronteggiare le problematiche oggetto della presente ordinanza, limitatamente alle zone 1 e 2 di cui all'allegata planimetria da intendersi quale parte integrante del presente provvedimento, nonché dei località aperti al pubblico di somministrazione attraverso distributori automatici;

occorre, nel rispetto della vigente normativa, circoscrivere la validità della presente ordinanza ad un arco temporale determinato per fronteggiare una situazione contingibile e urgente, al fine di poter poi intervenire con gli strumenti ordinamentali per regolare stabilmente la materia;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

ORDINA

Nel Comune di Sesto San Giovanni, limitatamente alle sole aree identificate dalla cartina allegata e più precisamente:

- Zona 1 collocata all'interno del perimetro tra le Vie: Matteotti, Montegrappa, Casiraghi, IV novembre, Roma, Breda, Mameli, Marconi, Damiano Chiesa, F.lli Bandiera
- Zona 2 collocata all'interno del perimetro tra le Vie: Italia, Marelli, Piave, Garibaldi, Gramsci, Adua, G. D'Arco;

dal giorno di entrata in vigore della presente ordinanza e sino al giorno **31 agosto 2026** (compreso) agli esercizi di vicinato con superficie di vendita inferiore a 100 mq adibiti alla vendita al dettaglio di merce alimentare ed alla vendita mista di merce alimentare e non alimentare, nonché dei locali h.24 dedicati alla somministrazione a mezzo di distributori automatici, **la chiusura delle attività dalle ore 20.00 alle ore 07.00;**

La presente ordinanza non si applica ai pubblici esercizi e alle attività adibite alla produzione artigianale di merce alimentare e prodotti gastronomici (bar, pizzerie, ristoranti, paninoteche etc.)

AVVERTE

Che l'inosservanza della presente ordinanza sarà punita a norma **dell'art. 650 c.p.**

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

- Al Corpo di Polizia Locale di Sesto San Giovanni;
- Al Commissariato di P.S. di Sesto San Giovanni;
- Alla Compagnia CC di Sesto San Giovanni;
- Alla Stazione CC di Sesto San Giovanni;
- Al Gruppo Guardia di Finanza di Sesto San Giovanni

INFORMA

ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 241/1990, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

**Sesto San Giovanni, lì
30/06/2026**

**Il Sindaco
(DI STEFANO ROBERTO)
con firma digitale**